

## MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VERIFICA GREEN PASS

### PREMESSO CHE:

Con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha varato le misure per la diffusione del Green Pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico.

Le misure entreranno in vigore **il giorno 15 ottobre 2021 e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021**, data dell'attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

L'introduzione dei nuovi obblighi è destinata alla prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto.

Le violazioni fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali, da formalizzare entro il 15 ottobre 2021.

### Soggetti destinatari dell'obbligo

Alla presentazione del Green Pass è obbligato chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere. L'obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

### Soggetti esonerati dalla campagna vaccinale

L'obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (D.L. 21 settembre 2021, n.127 art. 1 comma 3).

### Oneri di controllo

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni. Il controllo potrà essere effettuato secondo le modalità che il datore ritenga più opportune (anche a campione) **preferendo i controlli al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro** e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass.

Ai fini della conformità privacy GDPR 679/2016, in ottemperanza al DL 127/2021, **il controllo dovrà avvenire tramite l'utilizzo della APP COVID 19.**

### Tamponi

L'azienda stabilisce che l'onere dei tamponi in caso di mancata vaccinazione o malattia nei 6 mesi precedenti sia a carico del lavoratore.

## Sanzioni

I lavoratori individuati dal comma 1 dell'art. 9-septies, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati**, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso **senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. È il datore di lavoro a determinare le modalità operative per l'allontanamento del lavoratore inadempiente.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, **dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata**, il datore di lavoro **può sospendere** il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. **TOGLIERE QUESTO PERIODO IN CASO DI AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI.**

La violazione degli obblighi di controllo dell'accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede le seguenti sanzioni:

- Il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;
- Il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.

## L'AZIENDA DETERMINA CHE:

### Soggetti incaricati, luogo di controllo e periodicità del controllo:

I soggetti incaricati al controllo del green pass sono stati nominati con atto formale in data [REDACTED] e il controllo è consigliato avvenga prima di accedere/timbrare ai luoghi di lavoro.

Il controllo dovrà essere effettuato giornalmente verso tutti i lavoratori.

Considerato che all'azienda non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone - che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate, per garantire l'efficienza del controllo, il controllo dovrà essere effettuato su più soggetti diversi.

### Tabella da modificare a seconda delle diverse esigenze aziendali:

SOGGETTI	SOGGETTI	NOMINATIVO	AREA DI CONTROLLO
Impiegati uffici	Capo ufficio		Reception prima della timbratura del cartellino. Postazione di lavoro (durante la giornata lavorativa).
Magazzinieri	Preposto di magazzino / capo turno / capo reparto		Ufficio del responsabile.
Commerciali	Risorse umane		Ufficio risorse umane
Operai in produzione	Preposto / capo turno / capo reparto		Reparto.
Operai in cantiere	Capo cantiere		Prima di accedere al cantiere / o presso la propria azienda.

**PERIODICITÀ' DEL CONTROLLO**  
**(DA CONSEGNARE SOLO AGLI INCARICATI)**

<b>LAVORATORI INTERNI</b>	<b>Uffici:</b> giornalmente e prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Il controllo deve essere effettuato a tutti i lavoratori.
	<b>Magazzino:</b> giornalmente e prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Il controllo deve essere effettuato a tutti i lavoratori.
	<b>Lavoratori dipendenti che svolgono attività presso clienti:</b> giornalmente e ogni volta si presentino in sede.
	<b>Collaboratori esterni:</b> giornalmente e ogni volta si presentino in sede.
	<b>Cantiere edile:</b> Il controllo dovrà essere effettuato giornalmente e prima dell'inizio dell'attività lavorativa dal capo cantiere a tutti i lavoratori che operano per l'azienda e sul cantiere.
<b>LAVORATORI ESTERNI</b> (es. fornitori, manutentori, consulenti)	Il controllo dovrà essere effettuato individualmente e giornalmente e prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

## CASISTICHE OPERATIVE E MODALITÀ DI AZIONE DELL'INCARICATO

Presentazione di QR code	<p>L'incaricato dovrà scansionare il QR code con la APP “VerificaC19” e non sarà ammessa la sola presentazione del certificato (cartaceo o online) senza essere scansionata.</p> <p>Il lavoratore soggetto controllo non potrà presentare altro documento diverso dal Green Pass (esito tampone, certificato di vaccinazione).</p>
Esito della scansione del QR code	<p>VALIDO: il lavoratore controllato potrà accedere alla propria area di lavoro;</p> <p>NON VALIDO: l'incaricato dovrà allontanare lavoratore / condurre il lavoratore presso l'ufficio del datore di lavoro per procedere all'allontanamento.</p>
Lavoratore che si rifiuti di presentare il Green Pass o non ne sia in possesso	<p>L'incaricato ritenute le motivazioni non corrette rispetto le comunicazioni derivanti dall'azienda, dovrà allontanare il lavoratore / condurre il lavoratore presso l'ufficio del datore di lavoro per procedere all'allontanamento.</p>
Presentazione di un Green Pass non riconducibile al soggetto	<p>NEL CASO LA VIOLAZIONE SIA PALESE: l'incaricato dovrà allontanare lavoratore / condurre il lavoratore presso l'ufficio del datore di lavoro per procedere all'allontanamento.</p> <p>IN CASO DI CATTIVA FEDE DEL LAVORATORE: Ai fini privacy GDPR l'incaricato NON potrà chiedere a supporto un documento che certifichi il rilascio del GP (es. esito del tampone o certificato vaccinale) in quanto dato sensibile.</p> <p>L'incaricato dovrà allontanare lavoratore / condurre il lavoratore presso l'ufficio del datore di lavoro per procedere all'allontanamento.</p>
Presentazione di QR code non leggibile	<p>Ai fini privacy GDPR l'incaricato NON potrà chiedere a supporto un documento che certifichi il rilascio del GP (es. esito del tampone o certificato vaccinale) in quanto dato sensibile.</p> <p>L'incaricato, quindi, potrà far accedere i lavoratori anche, senza aver scansionato il QR code (in quanto il sistema potrebbe risultare fallace) ma condurrà il lavoratore presso l'ufficio del datore di lavoro per valutare la situazione specifica.</p>
Soggetti esonerati dalla campagna vaccinale	<p>L'obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (D.L. 21 settembre 2021, n.127 art. 1 comma 3).</p>

*Luogo e data*

Firma del datore di lavoro per consegna

Firma dell'Incaricato per presa visione